In tema di aree protette, l'operatività della previsione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13, comma 1, che stabilisce che il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente Parco, non è subordinata alla previa approvazione del piano e del regolamento del parco, atteso che, in mancanza, la valutazione spettante all'Ente Parco deve fare riferimento agli atti istitutivi del parco, alle deliberazioni e altri provvedimenti emanati dagli organi di gestione dell'ente, alle misure di salvaguardia, ai piani paesistici territoriali o urbanistici, i quali hanno valenza fino al momento dell'approvazione del piano del parco.

Cass. pen. Sez. III, 26/05/2011, n. 25228

Il concetto di tutela dall'inquinamento non può considerarsi circoscritto al solo aspetto igienicosanitario, ma investe anche la salvaguardia delle particolari caratteristiche del territorio, per cui
vanno in esso comprese anche tutte quelle disposizioni che mirano a proteggerla e ad evitare che
subisca deturpazioni dal punto di vista paesaggistico, architettonico e monumentale. In particolare
deve ritenersi che il D.Lgs. n. 507 del 1993(che affida agli enti locali la regolamentazione e la
concessione delle autorizzazioni per la collocazione degli impianti pubblicitari), seppure presenti
anche altre finalità (non ultima quella finanziaria con l'attribuzione del potere di riscossione di
apposite tasse), abbia come scopo precipuo la tutela del territorio e miri quindi a salvaguardare
l'ambiente dal pericolo dell'inquinamento che verrebbe inevitabilmente a prodursi con una
disordinata ed improvvida installazione dei manufatti destinati a contenere i messaggi pubblicitari.
Ne discende che alle ordinanze ingiunzioni derivanti da infrazioni alle disposizioni di detta
normativa si applica la disciplina di cui all'art. 22 bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, la quale
riserva al tribunale la competenza per il giudizio d'opposizione, quando la sanzione sia stata
applicata per una violazione concernente disposizioni in materia di tutela dell'ambiente
dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette.

Giudice di pace Palermo Sez. VI, 14/04/2011

.....

È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117, comma secondo, lett. s) Cost., l'art. 1 della legge della Regione Basilicata 29 gennaio 2010, n. 4 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 28 del 28 giugno 1994 - Individuazione, Classificazione, Istituzione, Tutela e Gestione delle aree protette in Basilicata), nella parte in cui ha inserito il comma 9 all'art. 19 della legge della Regione Basilicata n. 28 del 1994. Siffatto comma, infatti, nello stabilire che gli enti Parco regionali possono adottare provvedimenti specifici fino all'approvazione del Piano del Parco anche in deroga al divieto, sancito dall'art. 11, comma 3, della legge n. 394 del 1991(Legge quadro sulle aree protette), di attività ed opere che possano compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora, alla fauna e ai rispettivi habitat, mediante un apposito Regolamento Provvisorio del Parco approvato dal Consiglio Regionale, viola la competenza esclusiva statale prevista in tema di tutela dell'ambiente e che esclude la possibilità per le Regioni di regolamentare nel proprio ambito territoriale la suddetta materia, pur in assenza della relativa disciplina statale. È, pertanto, ictu oculi che l'articolo censurato, nell'attribuire al Consiglio Regionale un potere regolamentare nella predetta materia che, invece, la legge statale, riserva alla competenza dell'Ente Parco, e nel consentire la deroga ai divieti che l'art. 19, comma 3, della legge regionale n. 28 del 1994 stabilisce in conformità al precitato art. 11, comma 3, della legge quadro n. 394 del 1991, va ad incidere sulla tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico, riservato in via esclusiva alla competenza legislativa dello Stato, sì da risultare costituzionalmente illegittimo.

Corte cost., 03/03/2011, n. 70 RIFERIMENTI NORMATIVI COST Art. 117 LR 29/01/2010, n. 4, art. 1, regione Basilicata LR 28/06/1994, n. 28, art. 19, regione Basilicata L 06/12/1991, n. 394, art. 11

.....

Le cause concernenti la tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora e della fauna e delle aree protette devono essere promosse davanti al Tribunale. (Nel caso di specie, rientrando esso tra le predette cause, il Giudice di Pace adito ha dichiarato la sua incompetenza per materia a favore del Tribunale territorialmente competente).

Giudice di pace Milano, 11/02/2011

......

L'art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, fermo restando quanto previsto dagli artt. 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, prescrive l'insuscettibilità della sanatoria di opere edilizie non autorizzate, realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali istituiti prima della esecuzione di dette opere, ove le stesse non siano conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Quest'ultima condizione, che costituisce una novità rispetto alle precedenti leggi sul condono edilizio, ha dato vita ad un meccanismo di sanatoria che si avvicina fortemente all'istituto dell'accertamento di conformità, previsto dall'art. 36 T.U. 6 giugno 2001 n. 380.

T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 14/01/2011, n. 26

RIFERIMENTI NORMATIVI

L 24/11/2003, n. 326

DL 30/09/2003, n. 269, art. 32

L 28/02/1985, n. 47, art. 32

L 28/02/1985, n. 47, art. 33

.....

L'art. 32 del D.L. 30-9-2003 n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326, consente il rilascio dell'autorizzazione edilizia in sanatoria, con esclusione tuttavia delle opere realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, 12/10/2010, n. 32759

RIFERIMENTI NORMATIVI

L 24/11/2003, n. 326, art. 1

DL 30/09/2003, n. 269, art. 32

.....

L'indennità prevista per profitti derivanti da abusi edilizi realizzati in aree vincolate, ex art. 167, c. 5, D.Lgs. n. 42/2004 non ha natura risarcitoria del danno ambientale, ma costituisce una sanzione amministrativa che prescinde dall'effettiva sussistenza di un danno. Questo tipo di sanzione mira a prevenire una lesione sostanziale del bene tutelato, identificabile nell'illecito ostacolo all'effettuazione dei controlli da parte dell'amministrazione sugli interventi edilizi incidenti su aree protette.

Cons. Giust. Amm. Sic., 21/09/2010, n. 1221

RIFERIMENTI NORMATIVI

DLT 22/01/2004, n. 42, art. 167

·····

È costituzionalmente illegittimo l'art. 7, comma 2, lett. d), n. 1, della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, della Regione Piemonte - che disciplina l'affidamento ai gestori delle aree protette denominate "riserve speciali" del compito di tutelare il patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale - limitatamente alla parola "tutelare". Infatti, l'impugnata disposizione, al di fuori di ogni forma di

cooperazione con lo Stato, è in contrasto con gli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 42 del 2004, che impongono detta cooperazione quale presupposto per l'esercizio da parte delle Regioni di funzioni amministrative di tutela, nella parte in cui si riferiscono (non solo alla gestione o alla valorizzazione, ma anche) alla tutela del patrimonio storico-culturale ed architettonico o di quello archeologico, storico, artistico e culturale, con violazione della competenza esclusiva statale nella materia "tutela dei beni culturali".

Corte cost., 04/06/2010, n. 193 RIFERIMENTI NORMATIVI COST Art. 117 COST Art. 118 LR 29/06/2009, n. 19, art. 7, regione Piemonte DLT 22/01/2004, n. 42, art. 4-5

.....

Le aree marine protette sono sottratte alla necessità di perimetrazione tabellare giacché istituite e delimitate con appositi provvedimenti, completi delle indicazioni tecniche e topografiche necessarie per l'individuazione, la cui conoscenza è assicurata dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sicché l'ignoranza colpevole circa l'esatta perimetrazione dell'area non è scusabile. (Nella specie, relativa ad illecita attività di pesca subacquea, la Corte ha sottolineato l'irrilevanza della disciplina che, con riferimento al divieto di navigazione, prescrive, invece, la necessità di individuazione, con mezzi e strumenti di segnalazione, delle aree protette). (Rigetta, Trib.Napoli s.d. Pozzuoli, 15 Gennaio 2009)

Cass. pen. Sez. III, 21/04/2010, n. 27683

RIFERIMENTI NORMATIVI

L 06/12/1991, n. 394, art. 19

L 06/12/1991, n. 394, art. 2

L 06/12/1991, n. 394, art. 30

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, commi 1 e 2, della L.R. 21 ottobre 2008, n. 31, Puglia, che vieta la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica in determinate parti del territorio regionale, precisamente nelle zone agricole considerate di particolare pregio (anche individuate dai Comuni con delibera consiliare), nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale), nelle aree protette nazionali e in quelle regionali, nelle oasi regionali e nelle zone umide tutelate a livello internazionale. Pur non trascurandosi la rilevanza che, in relazione agli impianti che utilizzano fonti rinnovabili, riveste la tutela dell'ambiente e del paesaggio, occorre riconoscere prevalente risalto al profilo afferente alla gestione delle fonti energetiche in vista di un efficiente approvvigionamento presso i diversi ambiti territoriali: diversamente, l'adozione, da parte delle Regioni, nelle more dell'approvazione delle linee guida previste dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, di una disciplina come quella oggetto di censura provoca l'impossibilità di realizzare impianti alimentati da energie rinnovabili in un determinato territorio, dal momento che l'emanazione delle linee guida nazionali per il corretto inserimento nel paesaggio di tali impianti è da ritenersi espressione della competenza statale di natura esclusiva in materia di tutela dell'ambiente. L'assenza delle linee guida nazionali non consente, dunque, alle Regioni di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa. Di conseguenza l'individuazione di aree territoriali ritenute non idonee all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici, non ottemperando alla necessità di ponderazione concertata degli interessi rilevanti in questo ambito, in osseguio al principio di leale cooperazione, risulta in contrasto con l'art. 12, comma 10, del D.Lgs. n. 387 del 2003. La dichiarazione di illegittimità costituzionale va estesa al comma 3, che contenendo deroghe al divieto di installazione di impianti nelle zone di cui al comma 1, resta privo di oggetto.

Corte cost., 26/03/2010, n. 119

## RIFERIMENTI NORMATIVI

COST Art. 117

LR 21/10/2008, n. 31, art. 2, regione Puglia

DLT 29/12/2003, n. 387, art. 12

In tema di aree marine protette, l'abusivo allestimento di un campeggio all'interno dei territori ricompresi in un'area marina protetta integra il reato di cui all'art. 30, comma 1, legge n. 394/1991, in forza del richiamo operato dall'art. 19, comma 4, ai divieti di cui all'art. 11, comma 3, della legge citata, e ciò perché, avuto riguardo al contenuto delle norme citate, una simile condotta, oltre ad incidere direttamente sulla flora dei territori in discorso, è sicuramente idonea anche a compromettere le caratteristiche dell'ambiente, nonché i valori scenici e panoramici e gli equilibri ecologici del sito.

Cass. pen. Sez. III, 17/02/2010, n. 16473 RIFERIMENTI NORMATIVI L 06/12/1991, n. 394, art. 11 L 06/12/1991, n. 394, art. 19

L 06/12/1991, n. 394, art. 30

.....

L'ignoranza degli esatti confini di un parco nazionale non può considerarsi incolpevole, data la possibilità concreta di conoscere l'esatta perimetrazione degli stessi secondo appositi provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Dal momento di tale pubblicazione, infatti, sorge, ex art. 5 c.p., la presunzione di conoscenza dell'effettiva estensione del parco da parte di tutti i consociati, costituendo onere di chi si introduce in tale zona informarsi sugli esatti confini di tale area protetta onde evitare comportamenti di rilevanza penale. In assenza di tale preventiva e dovuta informazione, la mancata conoscenza dei predetti confini non può considerarsi quale causa di esclusione della colpevolezza e, pertanto, dovranno essere condannati quanti, ignorando la perimetrazione delle aree protette, si siano introdotti in tali aeree per fini venatori, pur essendo in esse vietata la caccia.

Trib. Ruvo di Puglia, 15/02/2010

....

L'individuazione dei siti per la realizzazione di discariche per l'emergenza rifiuti in Campania anche in aree all'interno di un parco nazionale non inficia né il D.L. n. 90/2008, che tali aree individua, né i successivi atti amministrativi di attuazione: infatti l'art. 11, comma 3 della legge n. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette) vieta all'interno dei Parchi nazionali l'apertura di discariche, ma si demanda al regolamento del Parco l'individuazione di ipotesi di deroga (comma 4), e dunque a maggior ragione può farlo una previsione legislativa.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I Sent., 18/01/2010, n. 319

In tema di parchi regionali, l'art. 20, comma 1, della legge della Regione Toscana 16 marzo 1994, n. 24 - che subordina al preventivo nulla-osta dell'Ente parco il rilascio delle concessioni o autorizzazioni a interventi, impianti od opere nelle "aree soggette al piano del parco" - trova applicazione anche in riferimento alle aree esterne al parco, che essendo con questo contigue rientrano nel suddetto piano, non contrastando siffatta opzione ermeneutica con l'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 - che richiede l'anzidetto nulla-osta per interventi, impianti ed opere "all'interno del parco" - e, anzi, conformandosi la stessa ai principi di cui all'art. 32 della medesima legge "quadro", che prevede l'istituzione di piani e programmi e delle eventuali misure di disciplina a tutela dell'ambiente delle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse. Ne consegue che - non incidendo sulla portata precettiva del comma 1 dell'art. 20 citato l'interpretazione autentica del comma 2 dello stesso art. 20 (recata dall'art. 1 della legge della Regione Toscana 28 marzo 2000, n. 43), posto che detto comma 2 riguarda la diversa fattispecie del nulla-osta già rilasciato e la sua delimitazione alle

" areericomprese nei parchi regionali" riguarda le sole funzioni, trasferite o delegate, in materia di vincolo idrogeologico e di vincolo paesaggistico - è legittima l'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria emessa dall'Ente Parco Regionale della Maremma nei confronti di una società di costruzioni per lavori eseguiti in area contigua a detto parco in assenza di nulla-osta e di concessione edilizia. (Rigetta, Trib. Grosseto, 11/12/2004)

Cass. civ. Sez. II, 28/12/2009, n. 27396

RIFERIMENTI NORMATIVI

LR 28/03/2000, n. 43, art. 1, regione Toscana

LR 16/03/1994, n. 24, art. 20, regione Toscana

L 06/12/1991, n. 394, art. 13

L 06/12/1991, n. 394, art. 32

.....

In tema di condono edilizio, va ritenuto legittimo il rigetto della domanda di condono edilizio ed il conseguente ordine di demolizione delle opere abusive, pronunciati dalla P.A. in ossequio all'art. 32, comma 27, lett. d) delD.L. n. 269/2003 che esclude dalla sanatoria le opere abusive realizzate su aree caratterizzate da determinate tipologie di vincoli - in particolare, imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali - nel caso in cui, dette opere, siano state illegittimamente realizzate presso un'area interamente sottoposta a vincolo paesaggistico e ricadano, in particolar modo, in zone di rispetto ambientale degli insediamenti antichi e dei tessuti storici.

T.A.R. Campania Napoli Sez. VII Sent., 10/12/2009, n. 8606

.....

È incostituzionale l'art. 18, commi 1 e 2, L.R. 26 giugno 2008, n. 4, Veneto, nella parte in cui prevede che le province, le comunità montane e gli enti gestori delle aree naturali protette predispongono e adottano i piani di gestione previsti dalle misure di conservazione individuate nella delibera della giunta regionale 27 luglio 2006, n. 2371 e che questa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, definisce le modalità e le procedure per la predisposizione ed adozione dei piani di gestione da parte dei soggetti di cui all'art. 18, comma 1, e quelle per l'approvazione dei suddetti piani da parte della regione, l'individuazione degli elaborati di cui il piano di gestione si compone, le misure di salvaguardia e gli interventi sostitutivi, ferma restando la disciplina contenuta nel decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002, "linee guida per la gestione dei siti Natura 2000", con riguardo ai criteri per la redazione dei piani di gestione, senza fare alcun richiamo al D.M. 17 ottobre 2007, per la parte che riguarda le misure di salvaguardia.

Corte cost. Sent., 04/12/2009, n. 316 RIFERIMENTI NORMATIVI COST Art. 117 LR 26/06/2008, n. 4, art. 18, regione Veneto DM 17/10/2007

.....

Posto che i beni immobili appartenenti a soggetti privati ma qualificati come bellezza naturale costituiscono, sin dall'origine, una categoria di interesse pubblico, in virtù delle particolari qualità che ad essi ineriscono, come previste dalla legge, qualora una Pubblica Amministrazione impone vincoli paesaggistici a tali beni, non va a modificarne la qualità, né a determinare alcuna compressione del diritto su di essi, in quanto connaturato a tali beni il limite che il vincolo imposto si è limitato ad evidenziare. Il su esposto principio, oltre che in relazione ai beni immobili di proprietà privata, deve intendersi applicabile anche in ordine alla istituzione delle aree naturali protette, quale quella di cui qui si discute (specificamente una cava), in quanto l'imposizione dei vincoli ad essa sottesa discende dall'esigenza di salvaguardare il territorio che, per le sue intrinseche caratteristiche ambientali, è stato ritenuto meritevole di particolare tutela ai fini della conservazione

dell'eccezionale habitat naturale ancora caratterizzante il medesimo. Rilevata la natura dell'area in oggetto, tenuto conto che l'attività di cava costituisce, comunque, attività oggetto di autorizzazione da parte della P.A., per tanto revocabile tutte le volte in cui subentrino elementi impeditivi della stessa, quale certamente è l'inclusione del bacino di cava in un'area protetta a fini di tutela ambientale, deve escludersi che in capo alle originarie ricorrenti fosse configurabile la sussistenza di diritti quesiti (esse, tra l'altro, non contestano le scelte di carattere generale operate dall'Amministrazione, né pongono in discussione gli apprezzamenti che l'hanno indotta a ritenere meritevoli di tutela le aree in discussione).

Cons. Stato Sez. VI Sent., 25/08/2009, n. 5058

......

L'Ente parco, in quanto titolare dell'interesse alla conservazione e valorizzazione dello specifico patrimonio naturale di un'area protetta, è legittimato a costituirsi parte civile quale persona offesa dei reati previsti dalla legge quadro sulle aree protette (art. 30, L. 6 dicembre 1991, n. 394) e, in quanto abbia patito un danno materiale e/o morale in conseguenza di un intervento edilizio abusivo eseguito nella medesima area, è legittimato a costituirsi parte civile quale soggetto danneggiato in relazione al reato urbanistico di cui all'art.44, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ed in relazione al reato paesaggistico previsto dall'art. 181, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. (Fattispecie nella quale è stato riconosciuto e liquidato all'Ente Parco dell'Appia Antica il risarcimento del danno in via equitativa per l'impossibilità di accertarne il suo preciso ammontare). (Rigetta, App. Roma, 11 Dicembre 2007)

Cass. pen. Sez. III Sent., 08/10/2008, n. 46079

.....

In tema di tutela delle aree protette, i divieti di effettuazione di attività che possano compromettere la salvaguardia di tali aree di cui all'art. 11, L. n. 394 del 1991 si applicano anche con riferimento ai parchi naturali regionali e possono essere derogati solo per effetto dei relativi regolamenti, la cui adozione spetta agli Enti Parco. (Fattispecie di introduzione di fucili da caccia all'interno del Parco regionale del Delta del Po). (Annulla senza rinvio, Trib. Rovigo s.d. Adria, 27 Aprile 2001)

Cass. pen. Sez. III Sent., 21/05/2008, n. 35393

.....